

# Le nuove misure in materia di previdenza

**Aldo Forte** *Esperto in materia previdenziale*

*Il comma 514 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, tra le altre novità, stabilisce anche una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ex Dpr n. 917/1986, il cui diritto di percezione sorge dal 1° aprile 2008*

Anche quest'anno la legge finanziaria si occupa della materia previdenziale le cui novità sono sparse nei vari commi contenuti nei tre articoli della legge stessa. In questa sede ci occupiamo dell'art. 2, commi 488-516, relativi alle misure per le politiche previdenziali.

## **Investimenti immobiliari degli Enti previdenziali (art. 2, commi da 488 a 492)**

Viene previsto che, a decorrere dal 2008, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili. In particolare, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea in materia di finanza pubblica ed indicati nel Dpef, gli enti potranno effettuare investimenti immobiliari con le modalità e nella misura sopraccitata. A tal proposito, le somme che sono state accantonate per i piani di impiego e che sono state già approvate dai ministeri vigilanti, per le quali non sono state assunte obbligazioni che si siano giuridicamente perfezionate, dovranno essere investite nella forma e nel limite indicato in precedenza. In ogni caso, viene stabilito che sono fatti salvi i procedimenti già in corso per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori in base all'art. 130 del regolamento di cui al Dpr n. 554/1999 e per le quali siano stati conclusi, in maniera positiva, i procedimenti di valutazione di congruità tecnico-economica per l'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati. Per permettere agli enti in argomento di realizzare gli investimenti in forma indiretta, viene stabilito che le quote di fondi immobiliari o di partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, in base al-

l'art. 11, Dlgs n. 104/1996 e di altre norme speciali in materia, non rappresentano disponibilità depositate a qualsiasi titolo per il calcolo del limite del 3% previsto dall'art. 40, comma 1, della legge n. 119/1981 e di quello eventualmente fissato con il decreto di cui al comma 8 dello stesso articolo.

Il comma 491 dell'art. 2 della legge finanziaria stabilisce che, tramite decreto del Ministro dell'economia, su proposta del Ministro del lavoro, potrà essere autorizzato il superamento del limite del 7% di cui al comma 488 e previa valutazione degli obiettivi fissati nello stesso comma.

Per quanto concerne l'impiego delle risorse disponibili, dal 1° gennaio 2008 non verranno applicate le percentuali fissate da precedenti norme.

## **Gestioni previdenziali (articolo 2, commi da 493 a 499)**

Anche per l'anno 2008 viene previsto l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio statale in favore della Gestione Inps degli interventi assistenziali e di sostegno alle varie gestioni previdenziali. In particolare, gli stanziamenti sono previsti nelle seguenti misure:

□ 416,42 milioni di euro in favore del Fpld, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori; inoltre, tale somma partecipa anche per quanto concerne il finanziamento dell'ente dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, cioè l'Enpals;

□ 102,89 milioni di euro, in favore del Fpld ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto precedente, della gestione degli artigiani e dei commercianti.

Viene previsto, dal comma 496 dell'art. 2 della legge finanziaria, che per far fronte all'onere derivante dalle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, derivanti dall'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia n. 45/2007, e per consentire il momentaneo squilibrio di cassa, tale Gestione potrà ricorrere ad anticipazioni delle altre gestioni dell'Inpdap.

Vengono fissati dei limiti per gli anni 2008, 2009 e 2010 e solo se necessari per garantire l'eroga-

zione dei prestiti pluriennali e piccoli prestiti; per quanto concerne gli anni successivi, l'Inpdap viene invitato ad un'attività della gestione del credito tale che raggiunga l'equilibrio finanziario di cassa. Per permettere il ricorso alle anticipazioni di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, viene prevista l'abolizione del comma 3 dell'art. 23 della legge n. 289/2002.

Inoltre, per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'Inpdap, di cui al comma 14 dell'art. 69 della legge n. 388/2000, ed anche per consentire la corretta applicazione dell'art. 35 della legge n. 448/1998, il comma 499 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008 stabilisce l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 335/1995.

#### **Trasferimenti all'Inps (art. 2, comma 500)**

Viene prevista una regolazione di effetti contabili, riferita all'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'Inps per assicurare il coordinamento fra bilancio dello Stato e scritture contabili dell'Istituto di previdenza sociale. In particolare, il comma 500 dell'art. 2 della legge finanziaria stabilisce che per il finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle prestazioni agli invalidi e ciechi civili di cui all'art. 130 del Dlgs n. 112/1998, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

□ le somme che risultano, in base al bilancio consuntivo Inps per il 2006, trasferite alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per una somma pari a 559,77 milioni di euro;

□ le risorse trasferite all'Inps ed accantonate presso la stessa gestione, anche qui risultanti dal bilancio consuntivo del 2006, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

#### **Previdenza complementare dipendenti della Pa (art. 2, commi 501 e 502)**

Viene previsto l'accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La quota a carico della Pubblica amministrazione della contribuzione al Fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola, sarà iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. In particolare, l'art. 2, comma 500, stabilisce che le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della legge n. 388/2000, possono essere utilizzate anche per il finan-

ziamento dell'avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, ma limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008 previsto dalla legge n. 388 citata. Sempre dal 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale della scuola, saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio di previsione di competenza del Ministero della pubblica istruzione; viene precisato che, per quanto concerne la quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro al fondo complementare, sarà versata con le stesse regole stabilite dalla normativa vigente in merito al versamento della quota parte a carico del lavoratore.

#### **Fondo volo (art. 2, comma 503)**

Viene regolata la determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo. In pratica, l'iscritto al Fondo che consegue il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere, in sostituzione di una quota della pensione che gli spetta, la liquidazione del valore capitale della quota della pensione. A tal proposito, l'art. 2, comma 503, prevede che per la determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, prima dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, legge n. 480/1988, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione fissati in base ai criteri attuari specifici per tale Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Inps su parere conforme del comitato amministratore del Fondo in argomento.

#### **Interpretazioni autentiche (art. 2, commi 504 e 505)**

Viene fornita l'interpretazione autentica in materia di congedo per maternità e di congedo parentale e di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti. In particolare, il comma 504 dell'art. 2 della Finanziaria per il 2008 prevede che le disposizioni di cui agli artt. 25 e 35 del Dlgs n. 151/2001 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, facendo salve le pensioni più favorevoli già liquidate alla data di entrata in vigore della Finanziaria, cioè al 1° gennaio 2008. Per quanto concerne l'art. 6, comma 3, della legge n. 140/1985, viene stabilito che lo stesso si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo si perequa da momento in cui viene concessa la maggiorazione stessa agli aventi diritto.

**Definizione di contenziosi con l'Inps (art. 2, commi 506 e 507)**

Al fine di definire i contenziosi conseguenti all'applicazione dei benefici di cui all'art. 44, comma 1, della legge n. 326/2003, l'Inps è autorizzato a definire tali controversie in via stragiudiziale. Condizione essenziale, però, è che i soggetti con cui esiste la controversia si impegnino a pagare i contributi oggetto del contenzioso in misura pari al 100%, senza aggravio di alcuna somma aggiuntiva e con la possibilità di chiedere la rateazione fino a venti rate annuali con l'aggiunta degli interessi legali e non degli interessi di dilazione molto più alti. Per quanto concerne i soggetti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'Inps dei contributi oggetto della controversia, sarà riconosciuto un credito previdenziale pari al 40% delle somme versate allo stesso Istituto di previdenza, maggiorato degli interessi legali che sono stati maturati dalla data del pagamento all'Inps fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Le regole che abbiamo citato in precedenza, contenute nel comma 506 dell'art. 2 della legge finanziaria, vengono estese, dal comma 507 dello stesso articolo, alle cooperative sociali che hanno complessivamente un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

**Fondo per il Protocollo del Welfare (art. 2, comma 508)**

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili, siglato il 23 luglio 2007. In maniera analitica, sono previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo.

**Bonus prima occupazione (art. 2, commi 509 e 510)**

Coloro che sono in cerca di prima occupazione avranno la possibilità di avere riconosciuto, per l'anno 2008, un *bonus* da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. A tale proposito viene previsto, dal comma 510, che per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 509 sia emanato un apposito decreto intermi-

nisteriale del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia.

**Fondo di rotazione e copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (art. 2, commi 511 e 512)**

Viene previsto che, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel cd. Fondo di rotazione e per le finalità di cui alla legge n. 140/1987, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro del lavoro saranno determinati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge n. 40/1987, entro un limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

**Computer ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (art. 2, comma 513)**

Viene previsto che ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca, sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica. In particolare, il comma 513 dell'art. 2, prevede che, in aggiunta al comma 298 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, viene inserito il periodo della nuova legge finanziaria che stabilisce che sulle risorse del Fondo, non impegnate entro la fine del 2007, saranno erogati i contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto ed i titolari di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, che siano state sostenute e regolarmente documentate entro il 31 dicembre del 2008.

**Riduzione prelievo fiscale sui Tfr ed indennità equipollenti (art. 2, comma 514)**

Il comma 514 dell'art. 2 stabilisce una riduzione del prelievo fiscale sulle indennità in argomento, il cui diritto di percezione sorge dal 1° aprile 2008. In maniera analitica, viene previsto che il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al Dpr n. 917/1986, il cui diritto alla percezione sorge dal 1° aprile 2008, sarà ridotto in funzione di una spesa complessiva di 135 milioni di euro per il 2008 ed a 180 milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2009. Sarà compito del Ministro dell'economia, tramite un decreto non regolamentare da emanarsi entro il 31 marzo 2008, stabilire i criteri per adottare la riduzione del prelievo citato; in ogni caso, viene stabilito che

la tassazione che sia stata effettuata dai sostituti di imposta prima dell'emanazione del decreto deve essere considerata a titolo di acconto. Rimane ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006, che riportiamo di seguito.

#### Art. 1, comma 9, legge n. 296/2006

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

#### Previdenza complementare (art. 2, commi 515 e 516)

Vengono previsti degli aggiustamenti al Dlgs n. 252/2005 della riforma della previdenza complementare. In particolare, si prevede che nell'ipotesi di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di Tfr che siano state matura-

te entro il 31 dicembre 2006 rimane ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 23 del Dlgs n. 252/2005. A tal proposito, le somme che sono state versate concorrono ad incrementare in maniera convenzionale la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito. Sarà compito del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche ed i datori di lavoro dove sono maturate le quote di Tfr.

Le regole che abbiamo fin qui esposto si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

Il comma 516 dell'art. 2 prevede l'istituzione di una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'art. 17, comma 1, del Dpr n. 917/1986, tramite un apposito decreto del Ministro dell'economia, avente il compito di studiare e proporre l'adozione di modifiche normative rivolte alla semplificazione e razionalizzazione del sistema vigente; lo scopo principale è quello di migliorare il coordinamento con le regole della previdenza complementare ed all'attenuazione del prelievo fiscale.

### LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

## APPALTI DI SERVIZI PORTIERI E COLF LAVORO FAMILIARE

di Marina Bentivoglio e Armando Montemarano

La "Guida pratica appalti di servizi, portieri e colf, lavoro familiare" è un'opera assolutamente originale nel panorama editoriale, in quanto tratta in modo unitario il lavoro svolto nella famiglia, da familiari e da terzi, sia in forma autonoma che subordinata, delineandone la disciplina giuridica alla luce tanto della normativa legale che della contrattazione collettiva. Nel volume viene offerto un panorama completo della regolamentazione del lavoro domestico e casalingo, come pure del rapporto di portierato, vigilanza e pulizia degli stabili, aggiornata con le disposizioni vigenti e con la più recente giurisprudenza, anche in tema di rapporti condominiali. Al lavoro svolto da terzi in regime autonomo sono dedicati i capitoli che riguardano il contratto d'opera, i rapporti con i professionisti, nonché gli appalti di opere e servizi. L'opera riserva inoltre particolare attenzione alla normativa previdenziale ed alla regolamentazione del lavoro dei cittadini extracomunitari, occupati nel nostro Paese proprio nel settore dei lavori di cura all'interno della famiglia.

Pagg. 456 – € 45,00

Il Sole  
**24 ORE**

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

